



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo
Ufficio III Asilo, protezioni speciali e sussidiarie, Unità Dublino

Roma, data protocollo

Agli Enti Locali titolari di progetti di accoglienza
aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati –SPRAR

Oggetto: Procedure per la variazioni del servizio di accoglienza integrata SPRAR, ex art. 22 comma 5 delle Linee Guida allegate al DM 10 agosto 2016

Come noto, l'art. 22, comma 5, delle Linee Guida allegate al decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 contempla la possibilità di una variazione "*del numero dei posti complessivi del progetto*".

Al comma 6, il medesimo articolo prevede che "*Le variazioni apportate senza la prevista autorizzazione comportano l'applicazione dei punteggi di penalità di cui all'art.27 delle presenti linee guida*".

La variazione in oggetto può interessare:

- a) un aumento di posti con incremento delle risorse assegnate;
- b) una diminuzione dei posti con riduzione delle risorse assegnate;
- c) un aumento di posti a parità di risorse assegnate.

a) Aumento di posti con incremento delle risorse assegnate

L'Ente locale titolare di finanziamento che intende chiedere un aumento di posti di accoglienza che comporti maggiori oneri finanziari, deve tener conto della legislazione vigente in merito alla erogazione di servizi e all'affidamento degli stessi ad un soggetto attuatore.

Per chiedere l'aumento dei posti, l'ente locale è tenuto a inviare alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – all'indirizzo sprar.dlci@interno.it - la seguente documentazione:

- ✓ La richiesta di autorizzazione alla variazione dei posti redatta su carta intestata dell'ente locale e firmata dal legale rappresentante dell'ente locale che presenta la richiesta o da un suo delegato, debitamente motivata e corredata dall'indicazione della data, a partire dalla quale ritiene di poterli attivare rispetto all'effettiva assegnazione delle risorse;
- ✓ una scheda, per ogni struttura, (V. Modello B in allegato) da compilare in ogni sua parte. Nel solo caso in cui le procedure di individuazione delle strutture fossero in via di definizione al momento della richiesta di ampliamento, è necessario produrre una dichiarazione attestante l'impegno dell'Ente locale al rispetto del DM e delle Linee guida allegate e comunicare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo
Ufficio III Asilo, protezioni speciali e sussidiarie, Unità Dublino

tempestivamente la data di fruibilità delle strutture, allegando per ognuna di esse il Modello B richiesto.

- ✓ la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in conformità al modello allegato (V. Modello B1);
- ✓ nel caso di strutture per minori non accompagnati, deve obbligatoriamente essere prodotta copia dell'autorizzazione e/o accreditamento della struttura di accoglienza per i minori come previsto dalla normativa regionale e nazionale;
- ✓ nel caso di struttura sita sul territorio di un Ente locale non già aderente al progetto SPRAR di cui è titolare l'ente richiedente, lettera di formale di adesione da parte dell'Ente locale dove è ubicata la struttura;
- ✓ nuovo piano finanziario preventivo recante la rimodulazione del budget in base all'aumento dei posti, rapportato all'anno solare. Si evidenzia, in proposito, che l'incremento di budget deve essere al massimo pari alla quota di prodie/procapite moltiplicata per il numero di posti di accoglienza che si vuole ampliare. In tale rimodulazione devono rimanere invariati i parametri obbligatori (quoziente del personale, percentuale di cofinanziamento e integrazione);
- ✓ nuova relazione di cofinanziamento, in coerenza con il nuovo piano finanziario.

Le richieste di variazione dei posti sono possibili in qualsiasi momento dell'anno e vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo.

La Direzione Centrale, ricevuta la documentazione e acquisito il parere del Servizio Centrale, ne valuta l'ammissibilità e dispone gli atti conseguenti ai fini dell'assegnazione delle risorse in occasione del decreto di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. 10 agosto 2016.

Rimane fermo che l'aumento dei posti non dovrà in alcun modo inficiare l'impianto complessivo dei servizi di accoglienza integrati finanziati.

b) Diminuzione di posti e relativa riduzione delle risorse assegnate

Per chiedere la diminuzione dei posti l'ente locale è tenuto a inviare alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – all'indirizzo sprar.dlci@interno.it - la seguente documentazione atta alla valutazione della singola istanza:

- ✓ la richiesta di autorizzazione alla variazione dei posti redatta su carta intestata dell'Ente locale, e firmata dal legale rappresentante dell'Ente locale che presenta la richiesta o da un suo delegato, debitamente motivata e contenente il riepilogo delle strutture che si prevede di dismettere, specificando – per ogni struttura – il completo indirizzo e il numero di posti che verranno meno ovvero il numero di posti da eliminare in strutture che rimangono attive, da identificare con gli indirizzi completi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo
Ufficio III Asilo, protezioni speciali e sussidiarie, Unità Dublino

- ✓ un nuovo piano finanziario preventivo con la rimodulazione del budget in base alla diminuzione dei posti, rapportato all'anno solare. Si evidenzia, in proposito, che la diminuzione deve essere al massimo pari alla quota di prodie/procapite moltiplicata per il numero di posti di accoglienza che si vuole tagliare. In tale rimodulazione, devono rimanere invariati i parametri obbligatori (quoziente del personale, percentuale di cofinanziamento e integrazione);
- ✓ una nuova relazione di cofinanziamento, in coerenza con il nuovo piano finanziario.

L'Ente locale titolare di finanziamento che intende chiedere una diminuzione di posti di accoglienza occorre che tenga conto – relativamente ai servizi affidati– della legislazione vigente in merito alla variazione delle prestazioni rese dai soggetti attuatori.

La Direzione Centrale, ricevuta la documentazione e acquisito il parere del Servizio Centrale, ne valuta l'ammissibilità e dispone gli atti conseguenti ai fini dell'assegnazione delle risorse in occasione del decreto di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. 10 agosto 2016.

Rimane fermo che la diminuzione dei posti non dovrà in alcun modo inficiare l'impianto complessivo dei servizi di accoglienza integrata finanziati, mantenendo, pertanto, la qualità degli stessi, in conformità al DM 10 agosto 2016.

c) Aumento dei posti a parità di risorse

Nel caso in cui l'Ente locale titolare di finanziamento preveda un aumento dei posti – anche di carattere temporaneo – mantenendo invariate le risorse assegnategli, è tenuto a concordarne l'opportunità e le eventuali modalità con il Servizio Centrale, il quale a sua volta provvederà a darne comunicazione alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo.

Rimane fermo che l'aumento dei posti non dovrà in alcun modo inficiare l'impianto complessivo dei servizi di accoglienza integrata finanziati, mantenendo, pertanto, la qualità degli stessi, in conformità al DM 10 agosto 2016.

Si rammenta che le autorizzazioni alla variazione di posti non potranno essere rilasciate in assenza della documentazione richiesta.

Il Direttore Centrale

Valente